

IL REGIO TRIBUNALE
ORDINARIO CIVILE
DI PRIMA ISTANZA
Fa pubblicamente sapere.

Che essendosi rilevato, che li difensori delle Parti al momento delle rotolazioni in Grado di Appello, o quando si vogliono portar li Rottoli alla revisione, si faccino lecito d'Introdurre nelle Stampe, e per sino nelle Allegazioni, Documenti, e Carte non prodotte in prima Istanza cosa contraria alle vigenti Leggi, al buon Ordine ed all'importante oggetto di una retta, ed imparziale Giustizia, saranno li trasgressori in tali Casi considerati, come inobbedienti alle Sovrane prescrizioni, e quindi l'Autorità, cui particolarmente è demandato l'incarico d'invigilare sopra gli Arbitri, e condotta dei difensori medesimi, passerà a quelle deliberazioni, che meglio valeranno a ritenerli da tali indebite licenze.

Tanto si rende a comune intelligenza a senso delle Comunicazioni pervenute a questo Cesareo Regio Tribunale.

Dal Ces. R. Trib. d'App. li 10. Agosto 1798.

(Niccolò Corner Capo.

Imberti Reg. Segr.

I DE-